

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

Variations al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario  
1980

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Ai programmi costruttivi di cui alla L.R. n. 3 dell'1.2.1977 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applica la normativa statale vigente per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, il limite massimo di mutuo concedibile nonché i limiti massimi di costo.

A richiesta delle cooperative che hanno già ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione dell'ammissibilità della concessione del mutuo, anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dalla applicazione dei costi massimi vigenti, all'atto della richiesta, nella Regione Puglia per l'edilizia agevolata-convenzionata.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche ai programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruenti di contributo statale, per i quali l'Istituto mutuante non ha ancora stipulato l'atto di erogazione e quietanza a saldo.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di domanda, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree in proprietà nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.1962, n. 167, semprèchè abbiano iniziato i lavori entro il 30 aprile 1979.

Ai programmi costruttivi già ammessi o da ammettere a finanziamento previsto dalla L.R. n. 3 dell'1.2.1977 fino alla data del 31 dicembre 1980 possono applicarsi le norme tecniche vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge statale 5.8.1978, numero 457 per l'edilizia agevolata-convenzionata purchè i relativi progetti alla data di cui innanzi risultino già approvati dalle Commissioni edilizie comunali.

I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti già convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5.8.1978, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.

Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della L.R. n. 3/1977 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

Per i programmi di edilizia agevolata la Regione esplicherà i propri compiti previsti dall'art. 4, lettera m), della legge statale 5 agosto 1978, n. 457 e dell'art. 4 della L.R. n. 35 del 4.8.1978, attinenti alla verifica tecnico-amministrativa dell'opera ammessa a contributo, con la nomina del collaudatore tecnico-amministrativo o con altro accertamento previsto dalle norme vigenti, in conformità delle disposizioni in vigore per i programmi di edilizia sovvenzionata.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Art. 2

La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della L.R. 29.8.1979, n. 57 è disciplinata, per quanto compatibile, dalla convenzione vigente nella Regione Puglia per i programmi costruttivi di edilizia agevolata-convenzionata disposti dalla legge statale 5.8.1978, n. 457.

Il quarto comma dell'art. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57 è così sostituito:

"Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l'edilizia residenziale agevolata-convenzionata di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, lettera b, della legge 5.8.1978, n. 457.

L'ultimo comma dell'art. 1 e l'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 29 agosto 1979, n. 57 sono abrogati.

L'art. 4 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente: "Per il limite massimo del mutuo ammissibile, tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazioni si applicano le norme di cui al combinato disposto degli artt. 9 e 13 della legge statale 15.2.1980, n. 25".

Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla legge regionale 29 agosto 1979, n. 57 si applicano gli adeguamenti previsti dalla legge statale 15.2.1980, n. 25.

La Giunta regionale è autorizzata a trasferire le eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate per l'accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggi, a favore delle istanze di acquisto di alloggi e viceversa.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l'anno finanziario 1979.

Per l'anno 1980 ed in deroga all'art. 7 della L.R. 29 agosto 1979 n. 57, la Giunta regionale è autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonché stabilire le priorità di ammissione al contributo in conformità a quanto disposto dal XII comma dell'art. 9 della legge statale 15.2.1980, n. 25.

Art. 3

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nei limiti già previsti dei capitoli n. 01208 e n. 01229 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1980.

Art. 4

E' approvata l'allegata variazione (all. A) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

E' approvata l'allegata variazione al Bilancio per l'esercizio 1980 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) (Al. l. B).

---

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI AL BILANCIO

- 1980 -













BILANCIO ANNUALE 19....

STATO P.F.E.

OBIETTIVI E FASI OPERATIVE	ASSEGNAZIONI 19....	CAPITOLI				Competenze secondo lo stato di previsione per l'anno 19....	Ammontaro presunto dei residui passivi all' chiusura dell'esercizio 19....	BILANCIO DI COMPETENZA 19....	BILANCIO DI CASSA	CLASSIFICAZIONI					PIRE M.E.A.	Fondazioni nonché F. comm. in am. gest.	Totale 19....			
		NUMERO								DENOMINAZIONE	Bilancio 19....	Somma di cui si autorizza il pagamento nell'anno 19.... Residui + Competenza	Secondo il Bilancio Stato					Ripartito al fine amministrativo per settore di competenza ISTAT		
		del bilancio 19....	del bilancio 19....	del bilancio 19....	del bilancio 19....								Per Titoli	Per Servizi					Per Caratteristiche	Per Emendamenti
<b>R I S P I L O G O</b>																				
					MAGGIORI ENTRATE			1.458.506,024=	1.458.506,024											
					MINORI SPESE			2.000.000,000=	2.000.000,000											
					- Solo Cassa			-	90.000,000,000											
								3.458.506,024=	3.458.506,024											
					MAGGIORI SPESE			3.458.506,024=	3.458.506,024											
					- Solo Cassa			-	90.000,000,000											
								2.458.506,024=	2.458.506,024											

Acc. AJ

ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA

B A R I

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 229

OGGETTO: Intervento di distibillazione eccezionale dei vini da tavola di produzione 1979 - Variazioni di bilancio.

L'anno millenovecentosettantenne, adda - 4 APR 1979

del mese di \_\_\_\_\_, in Bari, nella Sede dell'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA in Corso Sonnino, n. 177, il Dott. Girolamo Cappiello, quale COMMISSARIO STRAORDINARIO in virtò del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Puglia del 20 gennaio 1978, n. 115, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 21 gennaio 1978, assistito dal Direttore Generale ff. Avv. Carlo Forcella;

VISTA la Legge 30 aprile 1976, n. 386, recante norme di principio, norme particolari e Finanziarie concernenti gli Enti di Sviluppo;

VISTA la Legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 17 novembre 1977,

Stampa circolare: ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLA PUGLIA  
E copia  
[Signature]

relativa alla "Istituzione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia.;

VISTI altresì: Legge 12 maggio 1960, n. 230; Legge 21 ottobre 1960, n. 841; D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948; Legge 14 luglio 1965, n. 901; D.P.R. 14 febbraio 1968, n. 257; Legge 29 maggio 1967, n. 279;

VISTA la deliberazione n. 2256 del 25/3/1980 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha affidato all'Ente l'assunzione del provvedimento eccezionale di distillazione dei vini da tavola, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento CEE n. 357/79, con le modalità indicate dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste nella circolare n. 3 dell'8/3/1980, autorizzando, tra l'altro, anticipazione finanziaria agli Organismi Cooperativi per far fronte al pagamento del vino ritirato e delle spese di trasporto e di trasformazione sino ad un massimo di 500 mila quintali di vino da distillare per un presumibile importo di 15 miliardi di lire;

VISTA la propria deliberazione n. 227 del 3.4.80 con la quale, nell'assumere l'incarico, si prevede il ricorso a finanziamenti bancari onde soddisfare le predette necessità;

TENUTO PRESENTE che l'espletamento dell'incarico in ar



gomento comporterà adempimenti di natura amministrativa-contabile, che si concretizzeranno in:

- provviste di fondi mediante finanziamenti bancari;
- anticipazioni ad Organismi Cooperativi per il pagamento del vino consegnato per la distillazione e per spese di trasporto e di trasformazione;
- recupero dall'AIMA dall'aiuto Comunitario del valore dei prodotti ottenuti dalla distillazione;
- la restituzione dei finanziamenti bancari ottenuti;

CONSIDERATO che occorre provvedere di conseguenza all'adeguamento del bilancio stesso mediante la istituzione di appositi capitali nel titolo V° contabilità speciale, e la integrazione degli stanziamenti dei capitali relativi ai finanziamenti bancari;

RIEIVATO che le anticipazioni finanziarie agli Organismi Cooperativi verranno effettuate in primo luogo con le disponibilità di cassa dell'Ente, e successivamente con il ricorso a linee di credito dall'Istituto cassiere, è che i relativi oneri per interessi passivi, considerata la durata



Il Leg. ...  
Sesto San Giovanni, ...

dell'operazione intercorsi di tempo relativamente  
brevi potranno essere contenuti nei limiti  
dei normali stanziamenti di bilancio;

DELL'ENTRA

a) di istituire nel bilancio di previsione dell'Ente  
relativo all'esercizio finanziario 1980 i seguen-  
ti capitoli:

nelle entrate al Tit.V° - Contabilità speciale -

Gestioni dirette:

Cap.135 - Gestione distillazione vini;

nelle uscite al Tit.V° - Contabilità speciale -

Gestioni dirette:

Cap.305 - Gestione distillazione vini;

b) di effettuare nel bilancio dell'esercizio finan-  
ziario 1980 in termini di competenza e di cassa  
le seguenti variazioni compensative in aumento:

nelle uscite:

Cap.221 - Restituzione di fi-

nanziamenti concessi

da istituti di

credito per adgen-

ze dell'Ente .....

£. 15.000.000.000

Cap.305 (n.i.) - Gestione di-

stillazione vini .....

£. 15.000.000.000

nelle entrate:



Il capo/contabile  
[Signature]

Cap. 71 - Finanziamenti concessi  
ai vari istituti di  
credito per esigenze  
dell'Ente ..... C. 15.000.000.000

Cap. 139 (n.i.) - Gestione di-  
stribuzione vini ..... " 15.000.000.000

Fatta, letta e sottoscritta.-

IL DIRETTORE GENERALE LL. IL COMMISSARIO STRAOR/REG



IL DIRETTORE GENERALE  
LL. IL COMMISSARIO STRAOR/REG

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 22 aprile 1980 ed è  
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

II. VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)